FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2066/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 0068/TFNSVE/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Accursio Gallo - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Loredana Germanò - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0068/TFNSVE/2026-2027, 0068 - Ricorso proposto dalla società ASD JUNIOR CALCIO CERVIA (matricola 938183) contro la società A.S.D. CERVIA UNITED (matricola 917330) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FIAMMENGHI FLAMIGNI TOMMASO (matricola 2146707)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza, a decorrere dal 1° luglio 2026, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per effetto delle modifiche all'articolo 99 NOIF introdotte dal Comunicato Ufficiale n. 198/A del 27 aprile 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marina Vajana — Stanislao Chimenti

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai